

Comunicazione n. DI/99077423 del 22-10-1999

inviata alla banca ...

Oggetto: Attività di promotore e di agente di assicurazione: risposta a quesito

Con nota del ..., codesta Società ha sottoposto all'esame della Consob un progetto di collaborazione tra la [... banca X ...], SIM del gruppo [... della stessa banca ...], e la [... società Y ...], in base al quale agenti o subagenti della [... società Y ...] assumerebbero anche il mandato di promotori finanziari di [... banca X ...], per l'offerta dei prodotti da quest'ultima distribuiti, "ad eccezione dei prodotti assicurativi del Gruppo [... della stessa banca ...] e dei prodotti bancari di erogazione", facendo espressa riserva alla Società mandante dell'esercizio dei controlli sul rispetto della normativa di settore da parte dei promotori. Nell'ambito del progetto, si prevede l'attribuzione alla [... società Y ...] dell'incarico di coordinare le attività commerciali dei promotori finanziari operanti per conto di [... banca X ...], che siano anche suoi agenti o subagenti.

Al riguardo, codesta Società chiede "se sia ammissibile l'attribuzione alla compagnia assicurativa della funzione di coordinamento, tenendo conto che l'attività della struttura [... della società Y ...] a ciò dedicata consisterà nell'individuazione delle azioni commerciali più idonee per contribuire al raggiungimento degli obiettivi, fornendo direttive ai promotori, verificandone i risultati e attivando tempestive azioni correttive".

Si premette che la Consob si è più volte pronunciata nel senso della compatibilità tra l'attività di promotore e quella di agente assicurativo, con una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva:

- a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari;
- b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di promotore finanziario (cfr. in tal

senso le comunicazioni BOR/RM/93002981 #1 e BOR/RM/93011079 #2 ... - da ritenersi attuali anche alla luce della vigente disciplina delle incompatibilità con l'attività di promotore).

Ciò premesso, passando all'esame della specifica questione sottoposta all'esame della Consob, sopra richiamata, si ritiene che rientri nella discrezionalità dell'intermediario decidere se esercitare direttamente i compiti di coordinamento commerciale dei promotori finanziari per lo stesso operante o se, come prospettato da codesta Società, delegare i poteri stessi a un soggetto terzo (nel caso di specie, la ... società Y ...); si tratta infatti di scelte che non hanno una diretta incidenza sul rapporto tra l'intermediario o il promotore finanziario e l'investitore.

IL PRESIDENTE Luigi Spaventa

-

¹ Pubblicata in CONSOB, Bollettino n. 4/93

² Pubblicata in CONSOB, Bollettino n. 12/93